



apportate ai regolamenti ferroviari.

Al riguardo, si ritiene che in corrispondenza delle due sole classi ferroviarie, contemplate dalla predetta disposizione ministeriale, non possa operarsi altra differenziazione, agli effetti del rimborso delle spese di viaggio, che fra le categorie dei dirigenti, funzionari ed impiegati da un lato, del personale subalterno dall'altro.

Si propone, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio in ferrovia avvenga secondo le seguenti modalità:

- viaggio in 1^a classe per i dirigenti, funzionari e personale impiegatizio;
- viaggio in 2^a classe per il personale subalterno.

Per i dirigenti dovrebbe confermarsi la facoltà di usufruire del vagone letto.

L'uso dei treni rapidi potrebbe essere consentito ai dirigenti ed ai funzionari, nonché agli impiegati dei gradi 1^o, 2^o e 3^o della 1^a e 2^a categoria, per questi ultimi abbrogando l'uso dei detti treni consenta di evitare il pernottamento fuori sede, per il quale dovrebbe essere corrisposta la dia-